

ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.
DISCIPLINARE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SETTORI SPECIALI

**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI
POTABILIZZAZIONE CHE UTILIZZANO IL PROCESSO DELL'OSMOSI INVERSA, CON
POTENZIALITA' PRODUTTIVA PARI AD ALMENO 150 l/s**

Il sistema di qualificazione ha lo scopo di definire elenchi di soggetti di comprovata idoneità nell'ambito dei quali il Committente, qualora ne ricorrano le condizioni, individua i soggetti da invitare alle procedure di affidamento.

1. STAZIONE APPALTANTE: Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., P.le del Lavoro, 35 – 47122 FORLÌ (FC); Ente Aggiudicatore operante nei settori speciali. Tel. 0543.38411 - Fax 0543.38400 - sito internet www.romagnacque.it - C.F. e P.IVA 00337870406; e-mail mail@romagnacque.it.

2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

- a) Il plico contenente la domanda di inserimento nel sistema di qualificazione deve pervenire, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo di cui al punto 1. del presente disciplinare.
- b) E' ammessa altresì la consegna a mano del plico allo stesso indirizzo, nei seguenti giorni lavorativi e orari: dal lunedì, al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
- c) Per il recapito, farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione della stazione appaltante.
- d) Il recapito del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente.
- e) Il plico deve recare all'esterno, oltre all' intestazione del **mittente** e l'indirizzo del medesimo, la dicitura "**Sistema di qualificazione per progettazione e costruzione di impianti di potabilizzazione che utilizzano il processo dell'osmosi inversa**".
- f) Le domande e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente sui modelli di domanda e dichiarazioni che potranno essere richiesti alla stazione appaltante all'indirizzo di cui al punto 1 del presente disciplinare e che sono altresì disponibili ed accessibili sul profilo di committente (sito Internet www.romagnacque.it), alla voce bandi.

3. DOCUMENTAZIONE DA ACCLUDERE ALLA DOMANDA:

Si precisa che l'inserimento nel sistema di qualificazione è condizionato al contemporaneo possesso da parte del richiedente dei requisiti necessari per qualificare l'impresa all'esecuzione delle opere, nonché di quelli necessari a qualificare l'impresa alla progettazione.

3.1 REQUISITI NECESSARI PER QUALIFICARE L'IMPRESA ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI CUI AL PRESENTE SISTEMA:

In particolare requisiti di ordine generale:

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del punto 5 del presente disciplinare, (ovvero, per i candidati non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza), attestanti l'assenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti come di seguito specificato:

3.1.1. Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato o altro registro ufficiale, (per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'allegato XI.A al d. lgs. n° 163/2006), completa delle generalità dei rappresentanti legali, direttori tecnici in carica e di altri soggetti avente potere di rappresentanza;

3.1.2. Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del d. lgs. n° 163/2006; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:

- a) Stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- b) Pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n° 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n° 575/1965; le dichiarazioni relative all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b) devono riguardare le seguenti persone fisiche:
- Il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori, nonché i procuratori, muniti di poteri di rappresentanza in caso di altri tipi di società o consorzi;
 - in ogni caso i direttori tecnici.
- c) Pronunciamento di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta) devono riguardare le seguenti persone fisiche:
- il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori nonché i procuratori, muniti di poteri di rappresentanza in caso di altri tipi di società o consorzi;
 - in ogni caso i direttori tecnici.

Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta) devono riguardare anche i soggetti sopra elencati che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della richiesta di inserimento nel Sistema di Qualificazione; pertanto il candidato deve dichiarare:

- c.1) se vi siano o non vi siano soggetti cessati da una delle cariche di cui alla lettera c) nell'ultimo triennio antecedente la data di invio della richiesta di inserimento nel Sistema di Qualificazione;
- c.2) qualora vi siano tali soggetti cessati, l'assenza in capo ai medesimi delle cause di esclusione, oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta;
- c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
- d) Violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n° 55/1990;
- e) Gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, debitamente accertate come risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- f) Violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) False dichiarazioni rese nell'anno antecedente la data di invio della richiesta di inserimento nel Sistema di Qualificazione, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di qualificazione e/o di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- h) Violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;
- l) Mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai sensi dell'art. 17 della predetta legge 68/1999, deve essere dichiarata l'avvenuta ottemperanza alle norme di cui alla stessa legge, nonché se il numero dei dipendenti, computati ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, è superiore o meno di 15; la Stazione appaltante si riserva di richiedere successivamente, agli uffici competenti, la produzione di apposita certificazione al fine di comprovare tale dichiarazione;
- m) Sanzione di interdizione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- n) sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- o) che, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste al precedente punto b), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla richiesta di inserimento nel sistema di qualificazione. Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause ostative di cui alla presente lettera o) devono riguardare le seguenti persone fisiche:
- Il titolare in caso di impresa individuale;
 - Tutti i soci in caso di società di persone;
 - Tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - Tutti gli amministratori, nonché i procuratori muniti di poteri di rappresentanza in caso di altri tipi di società o consorzi;
 - In ogni caso i direttori tecnici
- p) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

E' fatto salvo in ogni caso quanto stabilito dall'art. 38 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006.

3.1.3. Forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri candidati all'inserimento nel Sistema di Qualificazione o imputazione dell'offerta ad unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti al sistema di qualificazione, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera m-quater del D.Lgs. 163/2006. A tale proposito si chiede di elencare le imprese (*denominazione, ragione sociale e sede*) rispetto alle quali il candidato si trova in situazioni di controllo, o come controllante o come controllato, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La dichiarazione deve essere resa con riferimento a qualsiasi

impresa, pur se non candidata all'inserimento del Sistema di Qualificazione, e **va resa anche se negativa.**

In sede di presentazione di offerta, ai sensi dell'art. 38 comma 1, lettera m quater, e comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente si trovi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro concorrente dovrà essere dimostrato, con apposita documentazione inserita in separata busta chiusa, che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta che risulta pertanto formulata autonomamente.

3.2 Requisiti di qualificazione.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del punto 5 del presente disciplinare, attestanti il possesso dei requisiti di seguito descritti:

- a.1 avere eseguito nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di richiesta di inserimento nel Sistema di Qualificazione almeno un intervento avente ad oggetto costruzione della sezione di filtrazione con utilizzo del processo di osmosi inversa di un impianto di potabilizzazione con una potenzialità produttiva di almeno 50 l/s. A tal fine, relativamente al suddetto intervento, dovrà essere inoltre allegata copia (autentica ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del d.P.R. 445/2000) del relativo certificato di collaudo (o documento equipollente) attestante il buon esito dei lavori; il certificato di collaudo dovrà riportare almeno la descrizione del lavoro e della tecnologia utilizzata dall'impianto, il periodo di esecuzione e deve essere sottoscritto dal committente pubblico o privato del lavoro. Il requisito sarà soggetto a verifica da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2 del d. lgs. 163/2006, nelle gare che verranno esperite utilizzando il presente sistema di qualificazione;
- b.1 possesso dell'attestazione S.O.A. nella **categoria OS22**, con classifica adeguata all'esecuzione di opere di importo non inferiore a € 6.700.000,00 (**euro seimilionesettecentomila/00**): la dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti rilevanti dell'attestazione (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del possesso del sistema di qualità). In luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autentica, ai sensi degli art. 18 e 19 del d.P.R. n° 445/2000, della medesima attestazione. Per i candidati stabiliti in altri paesi aderenti all'Unione Europea, nonché per quelli stabiliti in altri paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici di cui all'art. 47 del d. lgs. 163/2006, il requisito di cui al presente punto potrà essere comprovato con documentazione idonea equipollente secondo la normativa del paese di provenienza.
- c.1 possesso di adeguata capacità economica e finanziaria: a tal fine si richiede che il candidato abbia realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente la presentazione della richiesta di inserimento nel Sistema di Qualificazione, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a **20.000.000,00 € (euro ventimilioni/00)**. Il requisito sarà soggetto a verifica da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2 del d. lgs. 163/2006, nelle gare che verranno esperite utilizzando il presente sistema di qualificazione; il requisito è comprovato secondo le seguenti modalità:
 - c.1.a ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.P.R. 34/2000 la cifra di affari in lavori relativa ad attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali I.V.A.; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito.
 - c.1.b ai sensi dell'art. 18, comma 4, del d.P.R. 34/2000 la cifra d'affari in lavori relativa ad attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito, dei consorzi di

cui all'art. 34, comma 1, lettere e) ed f) del d. lgs. 163/2006 e della società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevute fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

- d.1 certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9000:2000 rilasciata da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF; ai sensi dell'art. 4 del d.P.R n° 34/2000 il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all'attestazione S.O.A.; il possesso del medesimo requisito può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato o dalla pertinente dichiarazione sostitutiva, qualora il candidato sia in possesso di attestazione S.O.A. in corso di validità, ma tale condizione non sia stata ancora annotata sulla predetta attestazione, a condizione che l'operatore economico alleggi l'istanza già presentata alla S.O.A. con prova dell'avvenuto ricevimento, finalizzata all'aggiornamento dell'attestazione.

In caso di **raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario** di cui all'art. 34, lettera e), **almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario deve essere interamente in possesso del requisito di cui al punto 3.2 a.1)** del presente disciplinare. In merito ai requisiti di cui ai punti 3.2 b1) e 3.2, c1) del presente disciplinare l'impresa mandataria o capogruppo deve essere in possesso dei suddetti rispettivi requisiti in misura non inferiore al 40% di quanto richiesto, mentre le imprese mandanti devono essere in possesso di almeno il 10% di tali requisiti, fino al raggiungimento del 100% complessivo. Il requisito di cui al punto 3.2, d1) deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento.

3.3 Dichiarazione aggiuntiva per Raggruppamenti Temporanei e Consorzi.

- 3.3.a I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d) del d. lgs. n° 163/2006, ed i consorzi non ancora costituiti, rendono una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del punto 5 del presente disciplinare, indicando la quota di partecipazione di ciascun componente il raggruppamento nonché:
- impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione dei lavori afferenti al sistema di qualificazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria/capogruppo (la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti);
 - impegno a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio, nonché a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile;
 - impegno a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei ed in particolare quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
- Tutti i membri del raggruppamento o del consorzio dovranno altresì produrre le dichiarazioni di cui ai punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 del presente disciplinare.
- 3.3.b i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del d. lgs. n° 163/2006 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro) indicano per quali consorziati il consorzio presenta la propria candidatura: per tali consorziati opera il divieto di partecipare al Sistema di Qualificazione in qualsiasi altra forma; tali consorziati dovranno altresì produrre le dichiarazioni di cui ai punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 del presente disciplinare.
- 3.3.c i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) del d. lgs. n° 163/2006, (consorzi stabili) elencano tutti i consorziati: ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d. lgs. n° 163/2006 per ognuno di essi opera il divieto di partecipare al Sistema di Qualificazione, oltre che di partecipare ad altro consorzio stabile (in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del C.P.); i consorzi indicano inoltre per quali consorziati il consorzio presenta la propria candidatura; tali consorziati dovranno altresì produrre le dichiarazioni di cui ai punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 del presente disciplinare.

3.3.d I raggruppamenti temporanei costituiti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d) del d. lgs. n° 163/2006, indicano la quota di partecipazione di ciascun componente il raggruppamento.

Tutti i membri del raggruppamento dovranno altresì produrre le dichiarazioni di cui ai punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 del presente disciplinare.

3.4) REQUISITI NECESSARI PER QUALIFICARE L'IMPRESA ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI CUI AL PRESENTE SISTEMA:

Ipotesi A: operatore economico che espletterà l'attività di progettazione con il proprio staff tecnico

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo l'attività di progettazione può essere espletata dallo staff tecnico di una delle imprese facenti parte del raggruppamento (mandataria o mandante), o nel caso di consorzio, dallo staff tecnico dello stesso consorzio o di una delle imprese indicata quale esecutrice dell'opera, rimanendo comunque la responsabilità solidale di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio, sui contenuti del progetto.

Al fine della qualificazione dell'impresa alla progettazione delle opere di cui al presente sistema nell'ipotesi A dovrà essere presentato:

- a) una dichiarazione in carta semplice, controfirmata per asseverazione e conferma dal dipendente, da cui risulti che il progetto definitivo ed esecutivo delle opere verrà redatto da un ingegnere proprio dipendente, abilitato da almeno cinque anni all'esercizio della professione, iscritto all'Ordine degli Ingegneri ed in possesso dei requisiti professionali del coordinatore per la progettazione prescritti dal d.lgs. 81/2008, o qualifica equipollente secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.
- b) una dichiarazione sostitutiva per atto di notorietà dalla quale risulti che l'impresa si impegna, al momento dell'avvio di eventuali gare d'appalto derivanti dal presente sistema di qualificazione, affinché il progettista a sua volta dichiari:
 - b1.1) di non avere svolto alcuna attività relativa alla redazione del progetto preliminare o definitivo posto a base della gara eventualmente bandita, né di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllato, o come controllante e di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con professionista a cui sia stato affidato l'incarico della redazione del progetto preliminare o definitivo posto a base della gara eventualmente bandita, anche con riguardo ai propri dipendenti, ai propri collaboratori e ai dipendenti di quest'ultimo, e agli affidatari delle attività di supporto alla progettazione e ai dipendenti di questi ultimi;

Se al momento dell'effettuazione di gare d'appalto in attuazione del presente sistema di qualificazione si verifici l'impossibilità per il progettista ad esprimere la dichiarazioni di cui alle precedenti lettera b1.1 l'impresa si impegna a sostituire il medesimo progettista incaricato, con altro in possesso di idonei requisiti.

- c) il soggetto progettista indicato dovrà produrre inoltre le dichiarazioni di seguito indicate relative al possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero all'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:
 - c1.) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
 - c2.) pronunciamento di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della

- pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 18/2004;
- c3.) che anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste al precedente punto c1), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando.

Ipotesi B: operatore economico che affiderà l'attività di progettazione ad uno dei soggetti tra quelli di cui all'art. 90, comma 1 lettere d), e), f), g) ed h) del d. lgs. 163/2006.

Al fine della qualificazione dell'impresa alla progettazione delle opere di cui al presente sistema nell'ipotesi B dovrà essere presentato:

- a) una dichiarazione in carta semplice, controfirmata per asseverazione e conferma dal soggetto progettista, da cui risulti indicato il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del progetto definitivo ed esecutivo delle opere, abilitato da almeno cinque anni all'esercizio della professione, iscritto all'Ordine degli Ingegneri ed in possesso dei requisiti professionali del coordinatore per la progettazione prescritti dal d.lgs. 81/2008, o qualifica equipollente secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.
- b) dichiarazione sostitutiva per atto di notorietà relativa alle condizioni di ammissione al sistema di qualificazione di cui all'art. 90, comma 8, del d. lgs. 163/2006 e all'art. 51 del D.P.R. 554/1999 dalla quale risulti:
- b.1) che l'Impresa si impegna, al momento dell'avvio di eventuali gare d'appalto derivanti dal presente sistema di qualificazione, affinché il progettista di cui all'ipotesi B a sua volta dichiari:
- b1.1) di non avere svolto alcuna attività relativa alla redazione del progetto preliminare o definitivo posto a base della gara eventualmente bandita, né di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllato, o come controllante e di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con professionista a cui sia stato affidato l'incarico della redazione del progetto preliminare o definitivo posto a base della gara eventualmente bandita, anche con riguardo ai propri dipendenti, ai propri collaboratori e ai dipendenti di quest'ultimo, e agli affidatari delle attività di supporto alla progettazione e ai dipendenti di questi ultimi;
- b1.2) che non gli sia stato conferito l'incarico di collaborazione ovvero non sia stato associato per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la stessa gara eventualmente bandita, in più di un'associazione temporanea, né gli sia stato conferito alcun incarico di collaborazione per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, contemporaneamente in forma singola e quale componente di una associazione temporanea;

b1.3) che per la stessa gara eventualmente bandita non gli sia stato conferito l'incarico di collaborazione, ovvero non sia stato associato, contemporaneamente in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, o collaboratore coordinato e continuativo/a progetto, pena l'esclusione di entrambi i soggetti candidati;

Oppure diversamente che, se al momento dell'effettuazione di gare d'appalto in attuazione del presente sistema di qualificazione si verifici l'impossibilità per il progettista ad esprimere le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere b1.1, b1.2, b1.3, l'impresa si impegna a sostituire il medesimo progettista incaricato, con altro in possesso di idonei requisiti.

- b2) qualora si tratti di un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, comma 1 – lett. g), del d. lgs. 163/06, che almeno un professionista associato, dipendente o comunque titolare di una parte del servizio da affidare, sia abilitato da almeno cinque anni all'esercizio della professione e iscritto all'ordine degli Ingegneri ed in possesso dei requisiti professionali del coordinatore per la progettazione prescritti dal d.lgs. 81/2008, o qualifica equipollente secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza;
- c) il soggetto progettista di cui all'ipotesi B indicato dovrà indicare a quale titolo si qualifica per le eventuali procedure di gara e dovrà produrre inoltre le dichiarazioni di seguito indicate relative al possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero all'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed il possesso dei requisiti come di seguito specificato:
- c.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A., con numero ed anno di iscrizione, oggetto dell'attività, l'indicazione degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici (per le società ed altre persone giuridiche), ovvero l'atto costitutivo dell'associazione di professionisti e l'iscrizione all'ordine dei professionisti, e la data della predetta iscrizione (se trattasi di professionisti associati), ovvero l'iscrizione all'ordine dei professionisti, e la data della predetta iscrizione (se trattasi di professionisti singoli); in caso di partecipazione di soggetti provenienti da Stati esteri valgono le previsioni dell'art. 47 e dell'allegato XIA del d. lgs. 163/2006.
- c.2) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:
- a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) pendenza di procedimento, per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il soggetto progettista che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
 - i direttori tecnici in ogni caso;

- c) pronunciamento di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 18/2004; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
 - i direttori tecnici in ogni caso;

Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la richiesta di inserimento nel sistema di qualificazione; pertanto il soggetto progettista deve dichiarare:

- c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la data di invio della richiesta di inserimento nel Sistema di Qualificazione;
- c.2) qualora vi siano tali soggetti cessati, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
- d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
- e) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che istituisce il sistema di qualificazione o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) soggetti che nell'anno antecedente la richiesta di inserimento nel sistema di qualificazione hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle

- condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai sensi dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, deve essere dichiarata l'avvenuta ottemperanza alle norme di cui alla stessa legge nonché se il numero dei dipendenti, computati ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, è superiore o meno di 15; la Stazione appaltante può richiedere successivamente agli uffici competenti l'apposita certificazione al fine di comprovare tale dichiarazione;
 - m) sussistenza di una sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - n) che anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste al precedente punto c2), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando.
- Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause ostative di cui alla presente lettera n) devono riguardare le seguenti persone fisiche:
- Il titolare in caso di impresa individuale;
 - Tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - Tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
 - In ogni caso i direttori tecnici

- c.3) il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, ed in particolare:
- qualora trattasi di società di ingegneria o società di professionisti: il rapporto contrattuale intercorrente con la società, con l'individuazione del direttore tecnico o dei direttori tecnici
 - solo per le società di ingegneria: la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del D.P.R. 554/99, ovvero per le società professionali: la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 54 del D.P.R. 554/99. Per le società provenienti da stati esteri dovranno essere dichiarati gli estremi di abilitazione secondo normative equipollenti negli Stati di provenienza.

3.5 Recapito impresa.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5-quinquies il candidato deve indicare **l'indirizzo e il numero di fax o dell'indirizzo e-mail** ove vanno inviate eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, ed ogni altra comunicazione, a norma di legge, inerente il presente Sistema di Qualificazione.

3.6 Dichiarazione su accettazione condizioni dell'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e disciplinare.

Il candidato deve dichiarare l'accettazione delle condizioni contenute nell'avviso sull'esistenza di un Sistema di Qualificazione e nel disciplinare del Sistema di Qualificazione.

3.7 Avvertenze.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso ai sensi degli artt. 1393 e 2206 del codice civile deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n° 445/2000, attestante la sussistenza ed i limiti della procura, con gli estremi dell'atto di conferimento.

4. ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE:

4.1 Avvalimento: l'avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni:

- 4.1.a.** l'avvalimento non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità di cui ai precedenti punti 3.2 d1 del presente disciplinare;
- 4.1.b.** il candidato può avvalersi di una sola impresa ausiliaria;
- 4.1.c.** alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
- sub. 1) una dichiarazione del candidato, redatta ai sensi del punto 5 del presente disciplinare, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione al Sistema di Qualificazione, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - sub. 2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria, redatte ai sensi del punto 5 del presente disciplinare, con le quali quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d. lgs. n° 163/2006, secondo le modalità di cui al precedente punto 3.1;
 - si obbliga verso il candidato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dei lavori, che verranno aggiudicati sulla base del Sistema di Qualificazione, le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il candidato;
 - attesta che non partecipa al Sistema di Qualificazione in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. n° 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui al medesimo art. 38, comma 1 lettera m-quater con una delle altre imprese che partecipano al Sistema di Qualificazione;
 - ai sensi dell'art. 49, comma 4, del d.lgs. 163/2006 si dichiara solidalmente responsabile con l'impresa candidata, nei confronti della stazione appaltante, in relazione all'esecuzione del contratto.
 - sub. 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del candidato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del sistema di qualificazione; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa candidata può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
- 4.1.d** In caso di aggiudicazione di una procedura di gara indetta utilizzando il presente Sistema di Qualificazione, l'impresa ausiliaria dovrà sottoscrivere il contratto fra stazione appaltante ed impresa candidato garantendo in tal modo nei confronti della stazione appaltante, la propria solidale responsabilità con l'impresa candidata in relazione all'esecuzione del contratto.

5. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE E SULLE DICHIARAZIONI:

a) tutte le dichiarazioni richieste:

- a.1) devono essere rilasciate, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R n° 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione, **in ogni foglio** del dichiarante (rappresentante legale del

- candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- a.2) devono essere corredate, dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - a.3) i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale;
 - b) ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.P.R n° 445/2000 e dell'articolo 73, comma 4, del d. lgs. n° 163/2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante presso il profilo del committente (sito internet: www.romagnacque.it alla voce bandi), che il candidato può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
 - c) ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.P.R n° 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
 - d) i candidati possono essere invitati a chiarire o completare la documentazione presentata.
 - e) alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del d. lgs. n° 163/2006;
 - f) in luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere prodotte copie delle medesime certificazioni o attestazioni autentiche ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R n. 445/2000.

La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, in qualunque momento della procedura di qualificazione o delle successive eventuali procedure di gara bandite utilizzando il presente sistema di qualificazione e su candidati individuati secondo criteri discrezionali, potrà procedere ad una verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni dagli stessi prodotte al fine dell'inserimento nel Sistema di Qualificazione.

In caso di riscontro di false dichiarazioni si procederà all'esclusione del candidato dal Sistema di Qualificazione e si applicheranno altresì le norme di legge vigenti in materia.

6. CAUSE DI NON AMMISSIONE E/O DI ESCLUSIONE DAL SISTEMA.

- 6.1) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lettera f) del d. lgs. 163/2006 non verrà inserito nel Sistema di Qualificazione, o anche successivamente all'inserimento nello stesso ne verrà escluso, il candidato che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante, che istituisce il Sistema di Qualificazione, od abbia commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
- 6.2) Non verranno inseriti nel Sistema di Qualificazione i candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui al punto 3 del presente disciplinare.
- 6.3) Verranno esclusi i candidati per i quali, a seguito di verifica delle dichiarazioni rese, siano riscontrate in qualsiasi momento false dichiarazioni.
- 6.4) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1 lettera m-quater del d.lgs. n° 163/2006 verranno esclusi dal Sistema di Qualificazione i soggetti per i quali, a seguito delle eventuali successive richieste di offerta, sia accertato sulla base di univoci elementi, che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 6.5) Non verranno inseriti nel Sistema di Qualificazione i candidati le cui domande, anche a seguito delle richieste di chiarimento od integrazione, non contengano quanto previsto al punto 3 del presente disciplinare.

7. ALTRE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI.

- a) **controversie:** tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti afferenti al presente Sistema di Qualificazione, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del d. lgs. n° 163/2006, qualora non risolte, saranno deferite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria competente per il territorio di Forlì, con esclusione della giurisdizione arbitrale;
- b) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. n° 196/2003 e s.m.i., in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini del Sistema di Qualificazione, si informa che:
- c.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del procedimento, nella persona dell'ing. Guido Gavi;
 - c.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento del Sistema di Qualificazione e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - c.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del d. lgs. n° 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - c.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004 e s.m.i., sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione al Sistema di Qualificazione;
 - c.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - c.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - c.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto d. lgs. n° 196/2003 e s.m.i.;
- c) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere agli inviti alle procedure ristrette o negoziate con le imprese qualificate ai sensi del presente disciplinare e di avvalersi per l'aggiudicazione di tali lavori di altre procedure nei limiti consentiti dalle normative vigenti;
- d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di **revocare le successive aggiudicazioni**, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di inserimento nel Sistema di Qualificazione, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) **utilizzo del Sistema di Qualificazione:** la stazione appaltante, nel limite del periodo di validità del Sistema di Qualificazione di cui al punto IV.2.2 del bando pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea, si riserva la facoltà di procedere all'avvio di procedure di gara a far tempo dal 4 ottobre 2010 invitando i soggetti che a quella data risulteranno inseriti nel Sistema di Qualificazione, a seguito del positivo esito della verifica della documentazione presentata a corredo della richiesta.

Si precisa che, in considerazione dell'elevata durata del sistema di qualificazione e dell'eventualità del fatto che i contenuti del progetto eventualmente posti a base di gara pongano in capo ai concorrenti la necessità di modificare la propria forma di partecipazione alla gara per garantire la migliore operatività nell'effettuazione di progettazione ed esecuzione dell'opera, al momento dell'invio delle lettere di invito sarà concesso ai concorrenti un limitato periodo di tempo per modificare la propria forma di partecipazione alla specifica procedura di gara, nel rispetto comunque dei requisiti di inserimento nel sistema di qualificazione definiti nel presente disciplinare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Guido Gavi)



SM

- Allegato 1: modello di domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa relativa a requisiti di ordine generale e requisiti di qualificazione.
- Allegato 2: modelli di dichiarazione relativi al possesso dei requisiti di ordine generale da parte degli altri soggetti indicati al punto 3.1.2 del disciplinare del Sistema di Qualificazione .
- Allegato 3: modello di dichiarazione in caso di avvalimento.
- Allegato 4: modello di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, di cui al punto 3.4 del disciplinare del Sistema di Qualificazione.